

Assemblea: diritti e limiti

- Metalmeccanici -

Art. 20 Statuto dei Lavoratori (l.20 maggio 1970, n.300)

Contenuto del diritto

Il diritto di riunione spetta ai lavoratori, nei limiti delle 10 ore annue:

1. nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera;
2. durante l'orario di lavoro nei limiti delle 10 ore annue retribuite normalmente o fuori dall'orario di lavoro.

La contrattazione collettiva può stabilire condizioni più favorevoli ai lavoratori.

Modalità di esercizio del diritto

Riunioni indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva.

Ordine del giorno da comunicarsi al datore di lavoro su materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Partecipazione esterna

I dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale possono partecipare previo preavviso al datore di lavoro.

Il presente Statuto rimanda alla **contrattazione collettiva** che, nel caso di specie, riguarda la contrattazione vigente per i **metalmeccanici nell'industria** e i **lavoratori nel ramo commercio**, nell'industria fino ai 50 dipendenti.

1) Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e di installazione di impianti stipulato l'8 giugno 1999 e scadenza normativa il 31 dicembre 2002.

Modalità

Preavviso alla direzione di 2 giorni con indicazione dell'ordine del giorno

Organizzazioni sindacali e Rappresentanza sindacale devono convocare assemblea o all'inizio o alla fine del periodo di lavorazione.

Bisogna tener conto delle esigenze dei lavoratori che non partecipano all'assemblea .

Possibilità di ripartire in turni l'assemblea nel caso in cui vi sia esigenza.

A livello aziendale vengono definite le modalità di svolgimento e di attuazione.

Da comunicare i nominativi dei partecipanti esterni.

Nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti tale diritto è altresì riconosciuto, di norma fuori dall'azienda.

2) Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende e delle cooperative del settore commercio fino a 50 dipendenti stipulato il 6 febbraio 2001 e scadente nel 2004.

Modalità

Permessi richiesti da O.O.S.S.

Per le ore usufruite si riceve un rimborso pari alla retribuzione con esclusione degli oneri assistenziali e previdenziali.

Ore di permesso nell'orario di lavoro, o all'inizio o alla fine dello stesso.

L'assemblea si svolge, di norma, fuori dai locali dell'azienda, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore e lavoratori.

Nonostante lo Statuto dei lavoratori preveda che l'assemblea possa essere svolta all'interno dell'unità produttiva e rimandi alla regolamentazione della contrattazione collettiva (peraltro al fine di produrre condizioni più favorevoli) la contrattazione collettiva dei metalmeccanici non specifica quale debba essere il sito di un'assemblea, dovendosi altresì concludere che essa potrebbe svolgersi sia al di fuori che all'interno dell'azienda.

La contrattazione collettiva del settore del commercio prevede che l'assemblea dovrebbe svolgersi al di fuori dell'azienda, a meno che le parti preferiscano pattuire una riunione interna in presenza di locali idonei.

Giurisprudenza

La Cassazione civile, sezione lavoro, 8 aprile 1981, n. 2035, afferma che:

1. **non sussiste un obbligo** da parte del datore di lavoro di porre a favore dei lavoratori un locale per le assemblee
2. **sussiste una facoltà** da parte dei lavoratori di scegliere, nell'ambito dell'attività produttiva in cui prestano la loro opera, il luogo in cui riunirsi.

Tale facoltà non assume la connotazione di diritto potestativo, bensì si caratterizza per essere solo uno dei contenuti del diritto di assemblea.

La violazione della facoltà di scegliere da parte del datore di lavoro non legittima arbitrarie forme di autotutela quali l'occupazione ma al limite il ricorso alla repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 Statuto.

Se, nel caso di specie, il sindacato aveva comunicato al datore di lavoro la volontà di riunirsi all'interno dell'unità produttiva piuttosto che in un locale esterno, esercitando legittimamente una delle facoltà rientranti nel diritto d'assemblea, il datore di lavoro aveva una sorta di **obbligo in negativo, consistente cioè nel non negare ai lavoratori la facoltà ad essi riconosciuta**. Quindi, il datore doveva fornire ad essi il locale prescelto, a meno che non avesse preventivamente dimostrato la non idoneità per svariati motivi dei locali dell'unità produttiva.